

CONSULTA COMUNALE PER IL TURISMO REGOLAMENTO

Art. 1 – Ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142 e ai sensi dell'art. 43 dello Statuto Comunale è istituito presso il Comune di Cannobio la Consulta Comunale per il Turismo quale organo consultivo e di collaborazione dell'Amministratore Comunale.

Art. 2 – La Consulta ha funzioni consultive e propositive.

Essa ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo dei vari aspetti che il turismo presenta al territorio comunale.

Spetta alla consulta proporre iniziative ed attività atte ad promuovere la crescita del fenomeno turistico di tutte le varie componenti nelle quali si articola.

Art. 3 – Poteri alla Consulta:

- a) avanza proposte al Consiglio alla Giunta al Sindaco per l'adozione di atti e per l'assunzione di iniziative spettanti a tali organi;
- b) esprime agli Organi del Comune il proprio parere in occasione della formulazione dei criteri per la formulazione del bilancio preventivo settore di competenza;
- c) può rivolgere interpellanze al Sindaco o alla Giunta del Consiglio Comunale.
- d) Esercita tramite il Presidente il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi relativi alle materie specifiche di competenza.
- e) Partecipa alla verifica periodica della rispondenza della qualità dei servizi alle aspettative dei cittadini.

La Consulta quando ne ravvisi la necessità è nell'ambito del Settore di propria competenza può chiedere di incontrarsi con il Sindaco e con la Giunta e con i Capigruppo per esaminare questioni e per manifestare il proprio punto di vista rispetto ad atti o iniziative dell'Amministrazione Comunale.

A tale scopo all'interno della Consulta possono essere costituiti un Comitato esecutivo e gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo per l'esame o per lo studio di problemi specifici o di singoli progetti;

In questo contesto la Consulta può avvalersi temporaneamente di esperti esterni e di rappresentanti di Enti o Associazioni operanti negli ambienti turistici.

Art. 4 – La Consulta è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui designato;

I componenti del Consiglio Comunale e i Presidenti dei comitati possono partecipare alle riunioni della consulta senza diritto di voto.

Art. 5 – La Consulta è composta da:

- Un rappresentante designato alla Camera di Commercio Provinciale;
- Un rappresentante designato dall'Azienda di Promozione turistica del Lago Maggiore
- Il Presidente (o suo delegato) della Pro Loco
- Un rappresentante della Comunità Montana Valle Cannobina;
- Un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei commercianti;
- Un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni che operano nel settore turistica sul territorio comunale se non altrimenti rappresentato;
- Un rappresentante dell'Associazione Provinciale Albergatori (A.P.A.N.);
- Un rappresentante dell'Associazione Gestori di parchi di campeggio (F.A.I.T.A.);
- Un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli artigiani (C.N.A. E Unione Artigiani);

- Il Presidente (o suo delegato) della Pro Valle.
- Un dipendente del Comune in qualità di segretario senza diritto di voto;

La Consulta ha la stessa durata del Consiglio Comunale. I suoi membri restano in carica fino alla loro sostituzione da parte dell'Ente o associazione che rappresentano.

Art. 6 – Compete al Presidente:

- a) La convocazione delle sedute e la definizione dell'ordine del giorno
- b) Il coordinamento e la direzione dei lavori
- c) La cura dei rapporti fra la Consulta la Giunta Municipale ed il Consiglio Comunale
- d) La rappresentanza della Consulta verso l'esterno.

Art. 7 – La Consulta riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

Una seduta l'anno ha carattere generale di discussione sulla cultura politica turistica del Comune è esperta all'intervento di tutte le Associazioni enti o gruppi cittadini.

Le altre sedute sono convocate su temi specifici.

Di ogni seduta è redatto un verbale che viene inviato ai capigruppo consiliari.

La Consulta è tenuta a redigere entro il 30 settembre una relazione annuale sul suo operato e sulla situazione turistica della città da trasmettere ai capigruppo consiliari.

Art. 8 – Allo scopo di favorire la più ampia discussione dei problemi del Turismo la Consulta Comunale per il turismo potrà proporre proporre di convocare un assemblea pubblica ai cittadini con avviso di almeno quindici giorni prima della convocazione.

Art. 9 – La Consulta viene convocata per iscritto dal Presidente (o suo delegato) otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Art 10 – Le riunioni in prima convocazione sono valide qualora sia contestata della seduta la presenza di metà dei componenti la Consulta.

In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti o comunque non inferiore ad terzo.

Art. 11 – La Consulta adotterà tutte le sue decisioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti..

Art. 12 – La mancata partecipazione non giustificata a tre consultive riunioni della consulta comporta la decadenza della consulta stessa.

Art. 13 – La consulta può proporre al Consiglio Comunale di revisionare il regolamento motivandone le eventuali modifiche.

Norma Finale

La costituzione della Consulta ed il suo insediamento dovrà avvenire entro 3 mesi dall'esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale;

Fino a quanto è istituito l'elenco delle associazioni di cui all'art. 43 dello Statuto Comunale ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si tiene conto delle associazioni che siano operanti a Cannobio da almeno un anno e che svolgano attività nel settore;

Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato regionale di controllo in conformità a quanto dispone l'art.46 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

CONSULTA COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA TERZA ETÀ'

REGOLAMENTO

Art. 1 – Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 142/90 ed in conformità dell'art. 43 dello Statuto del Comune è istituita la “Consulta Comunale dei Servizi Sociali e della Terza Età”.

Tale Consulta ha come obiettivo primario quello di coadiuvare l'Amministrazione Comunale nelle scelte in merito ai servizi sociali e ai problemi delle persone anziane di competenza del Comune.

Art. 2 – La Consulta ha funzioni consultive e propositive e si pone come momento di partecipazione democratica della funzione programmatica delle politiche sociali da attuare sul territorio del nostro paese.

Favorisce in questo contesto il contributo originale di idee da parte degli operatori del settore delle associazioni del volontariato e dei rappresentanti dell'utenza e dei cittadini interessati.

Sviluppa forme di collaborazione con i comitati di zona come premessa per avviare un reale decentramento territoriale delle attività socio – assistenziali.

Definisce progetti mirati al riconoscimento dei diritti del Cittadino Anziano.

Art. 3 – Spetta alla Consulta:

- Favorire uno sviluppo diffuso omogeneo integrato dei servizi sociali e delle attività sociali sul territorio o pluriennali di attività;
- Fare proposte in ordine di programmazione degli interventi indicando le priorità e le necessità finanziarie;
- Individuare in tale contesto modelli di collaborazione e di integrazione fra le attività gestite dal pubblico settore e quelle gestite dal privato sociale e dal volontariato;
- Esprimere pareri in ordine alle politiche tariffarie attinenti ai servizi sociali del Comune che per parte sua si impegna a comunicare alla Consulta tutti i dati economici statistici e normativi che regolano la materia allo scopo di consentire la formulazione dei pareri fondati su dati di conoscenza reale;
- Esprimere pareri e proposte in ordine alla progettazione all'uso e al decentramento di strutture comunali direttamente o indirettamente influenti nella gestione dei servizi e delle attività sociali;
- Favorire i contatti con la U.S.S.L. 55 allo scopo di permettere una gestione integrata dei problemi tra il territorio cittadino ed i comuni limitrofi;
- Essere momento di coagulo e di confronto fra tutte le associazioni in particolare la definizione di protocollo di intesa per quanto riguarda ambiti di intervento e di collaborazione con Enti pubblici;
- Proporre iniziative idonee a promuovere una maggiore ed articolata conoscenza delle problematiche sociali esistenti e emergenti sul territorio cittadino;
- Fare opera di sensibilizzazione nei confronti di tutta la popolazione per far conoscere o divulgare una nuova cultura dei servizi;
- Proporre la programmazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il volontariato e animatori allo scopo di permettere ambiti di intervento sempre più qualificativi;
- Proporre di convocare assemblee pubbliche di cittadini per favorire una più ampia conoscenza dei problemi della popolazione anziana;

- La Consulta Comunale per i Servizi Sociali e la Terza Età nell'ambito del settore di propria competenza può:
 - a) avanzare proposte al Consiglio alla Giunta Comunale al Sindaco per l'adozione di atti o per l'assunzione di iniziative spettanti a tali organi;
 - b) esprimere agli organi del Comune il proprio parere in occasione della formulazione dei criteri per la formulazione del bilancio preventivo del Settore di competenza;
 - c) rivolgere interpellanze al Sindaco o alla Giunta o al Consiglio Comunale;
 - d) esercitare tramite il Presidente il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi relativi alle materie specifiche di competenza;
 - e) partecipare alla verifica periodica della rispondenza delle quantità dei servizi alle aspettative dei cittadini.

La Consulta quando ne ravvisi la necessità e nell'ambito del Settore di propria competenza può chiedere di incontrarsi con il Sindaco o con la Giunta o con i capigruppo consiliari per esaminare questioni o per manifestare il proprio punto di vista rispetto ad atti o in materia dell'Amministrazione Comunale.

A tale scopo all'interno della Consulta possono essere costituiti un Comitato esecutivo e gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo per l'esame o per lo studio di problemi specifici o di singoli progetti.

In questo contesto la Consulta può avvalersi temporaneamente di esperti esterni e di rappresentanti di Enti o Associazioni operanti negli ambienti sociali di interesse del gruppo di lavoro.

Art. 4 – La Consulta è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui designato; I componenti del Consiglio Comunale e i Presidenti dei Comitati di zona possono assistere alle riunioni della Consulta senza diritto di voto.

Art. 5 - Fanno parte della Consulta Comunale per i Servizi Sociali e la terza Età:

- Il Sindaco (o assessore designato);
- Un rappresentante designato da ogni associazione iscritta nell'elenco delle Libere Associazioni che operi nel Settore dei Servizi Sociali e degli anziani;
- Un rappresentante designato da ogni Ente sia pubblico che privato che svolga statutariamente attività assistenziali;
- L'assistente sociale del distretto sanitario di Cannobio;
- Un rappresentante designato congruitamente dalle Organizzazioni sindacali CGIL – CISL – UIL;
- Un rappresentante designato dalla Comunità Montana Valle Cannobina;
- Un Esperto di legislazione socio – assistenziale designato dal Consiglio Comunale;
- Un Esperto di medicina geriatrica designato dall'Ordine dei Medici;
- Un rappresentante designato dal Sindacato Unitario dei pensionati;
- Un dipendente del Comune in qualità di segretario senza diritto di voto.

La Consulta ha la stessa durata del Consiglio Comunale. I suoi membri restano in carica fino alla loro sostituzione da parte dell'Ente o Associazione che rappresentano.

Art. 6 – Compete al Presidente:

- a) la convocazione delle sedute e la definizione dell'ordine del giorno;
- b) il coordinamento e la direzione dei lavori;
- c) la cura del rapporto fra la Consulta la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale;
- d) la rappresentanza della Consulta verso l'esterno.

Art. 7 – La Consulta definisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

Una seduta l'anno ha carattere generale di discussione sulla politica sociale del Comune è esperta all'intervento di tutte le Associazioni enti o gruppi cittadini.

Le altre sedute sono convocate su temi specifici.

Di ogni seduta è redatto un verbale che viene inviato ai Capigruppo Consiglieri.

La Consulta è tenuta a redigere entro il 30 settembre una relazione annuale sul suo operato e sulla situazione sociale della città da trasmettere ai Capigruppo Consiglieri.

Art. 8 – Allo scopo di favorire la più ampia discussione sui problemi dei Servizi Sociali e della Terza Età la Consulta Comunale potrà proporre di convocare annualmente una Assemblea pubblica di cittadini con avviso di almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 9 – La Consulta viene convocata per iscritto dal Presidente (o suo delegato) otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 10 – Le riunioni in prima convocazione sono valide qualora sia contestata all'inizio della seduta la presenza di metà dei componenti la Consulta.

In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti o comunque non inferiore ad un terzo.

Art. 11 – La Consulta adotterà tutte le sue decisioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Art. 12 – La mancata partecipazione con giustificata a tre consecutive riunioni della Consulta comporta la decadenza della consulta stessa.

Art. 13 – La Consulta può proporre al Consiglio Comunale di revisionare il Regolamento motivandone le eventuali modifiche.

NORMA FINALE

La sostituzione della Consulta ed il suo insediamento dovrà avvenire entro 3 mesi dell'esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Fino a quando non sarà istituito l'elenco delle Associazioni di cui all'art. 43 dello Statuto ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si tiene conto delle Associazioni che siano attivamente operanti a Cannobio da almeno un anno e che svolgono attività nel settore dei servizi sociali e degli anziani.

Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato Regionale di Controllo in conformità a quanto dispone l'art.46 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142.

CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE E LA PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 – Istituzione della Consulta.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 142/90 e in conformità all'art.43 dello Statuto del Comune è istituita la Consulta Comunale per l'Ambiente.

Tale Consulta ha come obiettivo primario quello di coadiuvare l'Amministrazione Comunale in tutte le sue scelte che abbiano valenza ambientale e naturalistica e che riguardino le risorse naturali rinnovabili.

Art. 2 – Settore di Competenza

La Consulta ha funzioni consultive e propositive. Settore di competenza e quello ambientale con particolare riferimento a:

- 1) Verde cittadino
- 2) Traffico
- 3) Trattamento dei rifiuti in tutte le loro forme
- 4) Uso e depurazione delle acque
- 5) Inquinamento atmosferico
- 6) Uso e destinazione del territorio
- 7) Inquinamento acustico
- 8) Risparmio energetico
- 9) Educazione ambientale
- 10) Protezione civile

Art. 3 – Compiti della Consulta

- 1) Esprime all'Amministrazione Comunale i pareri richiesti su decisioni di pertinenza della Giunta e del Consiglio Comunale;
- 2) Valutare nel suo insieme la politica ambientale dell'Amministrazione Comunale desumibile dalla lettura – prima della loro approvazione – dei bilanci annuali e pluriennali ed esprime su di essa un parere;
- 3) Proporre soluzioni a problemi ambientali cittadini proposte avanzando al Consiglio Comunale alla Giunta al Sindaco e rivolgendo interpellanze al sindaco o alla Giunta o al Consiglio;
- 4) Collaborare con gli organi comunali di cui al precedente punto nelle attività inerenti i problemi ambientali;
- 5) Promuovere incontri o di battiti che consentano una maggiore informazione e partecipazione dei cittadini e di enti alla soluzione di eventuali problemi ambientali;
- 6) Verificare periodicamente la rispondenza della qualità dei servizi offerti ai cittadini.
- 7) Esercitare tramite il Presidente il diritto di accesso ai documenti e gli atti amministrativi relativi alle materie specifiche di competenza.

La Consulta quando ne ravvisi la necessità e nell'ambito del Settore di propria competenza può chiedere di incontrarsi con il Sindaco e con la Giunta e con i Capigruppo consiliari per esaminare questioni o per manifestare il proprio punto di vista rispetto ad atti o iniziative dell'Amministrazione Comunale.

A tale scopo all'interno della Consulta possono essere costituiti un Comitato esecutivo e gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo per l'esame o per lo studio di problemi specifici o di singoli progetti;

In questo contesto la Consulta può avvalersi temporaneamente di esperti esterni e di rappresentanti di Enti o Associazioni operanti nell'ambiente e protezione civile.

Art. 4 – La Consulta è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui designato;

I Componenti del Consiglio Comunale e i Presidenti dei comitati di zona possono partecipare alle riunioni della Consulta senza diritto di voto.

Art. 5 – Composizione della Consulta –

- 1) Nella Consulta è assicurata la presenza delle associazioni ambientaliste e dalle altre iscritte nell'elenco di cui all'art. 51 dello Statuto del Comune.
 - 2) I membri designati dalle associazioni possono su richiesta di queste essere sostituiti in qualsiasi momento.
 - 3) La Consulta è sostituita da:
 - 4) Il Sindaco o Assessore designato con funzioni di Presidente
 - 5) Un membro designato fra persone che abbiano competenze relative agli argomenti indicati nell'articolo 2 del presente regolamento su indicazione di ciascuna delle Associazioni ambientaliste di cui al 1 comma;
- c) Un tecnico dell'U.S.S.L. 55
 - e) Un rappresentante designato C.M. Valle Cannobina
 - f) Un rappresentante designato dalle associazioni operanti nel settore protezione civile ed inserite nel piano comunale di protezione civile.
 - g) Il Presidente della pro loco (o suo delegato)
 - h) Il Presidente della Pro Valle Cannobina (o suo delegato)
 - i) Un dipendente del Comune con funzione di segretario senza diritto di voto.

La Consulta ha la stessa durata del Consiglio Comunale. I suoi membri restano in carica fino alla loro sostituzione da parte dell'ente o associazione che rappresentano.

Art. 6 – Competenze

Compete al presidente:

- a) La convocazione delle sedute e la definizione dell'ordine del giorno
- b) Il coordinamento e la direzione dei lavori
- c) La cura dei rapporti fra la Consulta la Giunta Municipale ed il Consiglio Comunale
- d) La rappresentanza della Consulta verso l'esterno.

Art. 7 – Riunioni della Consulta

La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

Una seduta l'anno ha carattere generale di discussione sulla politica ambientale e della protezione civile è aperta all'intervento di tutte le Associazioni Enti o gruppi cittadini.

Le altre sedute sono convocate su temi specifici. Di ogni seduta è redatto un verbale che viene inviato ai capigruppo consiliari.

La Consulta è tenuta a redigere entro il 30 settembre una relazione annuale sul suo operato da trasmettere ai capigruppo consiliari.

Art. 8 – Allo scopo di favorire la più ampia discussione sui problemi dell’ambiente e della Protezione Civile la Consulta Comunale potrà proporre la convocazione annualmente di un’assemblea pubblica di cittadini con avviso di almeno quindici giorni prima della convocazione.

Art. 9 – La Consulta viene convocata per iscritto dal Presidente (o suo delegato) otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 10 – Le riunioni in prima convocazione sono valide qualora sia stata contestata all’inizio della seduta la presenza di metà dei componenti la Consulta.
In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti o comunque non inferiore ad 1/3.

Art. 11 – La Consulta adotterà tutte le sue decisioni con il voto favorevole della metà di uno dei votanti.

Art. 12 – La mancata partecipazione non giustificata a tre consecutive riunioni della Consulta comporta la decadenza della consulta stessa.

Art. 13 – La Consulta può proporre al Consiglio Comunale di revisionare il Regolamento motivandone le eventuali modifiche.

NORME FINALI

La sostituzione della Consulta ed il suo insediamento dovrà avvenire entro 3 mesi dell’esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Fino a quando non è istituito l’elenco delle associazioni di cui all’art.43 dello Statuto Comunale ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si tiene conto delle associazioni che siano operanti a Cannobio da almeno un anno e che svolgano attività nel settore.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato Regionale di Controllo in conformità a quanto dispone l’art.46 legge 8 giugno 1990 n. 142.

CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE

REGOLAMENTO

Art. 1 – Ai sensi dell’art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell’art. 43 dello Statuto Comunale è istituita presso il Comune di Cannobio la “Consulta Comunale per il lavoro e attività economiche quale organo consultivo e di collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

Art. 2 – La Consulta ha funzioni consultive e propositive.
Essa ha lo scopo di promuovere ogni iniziativa atta a rilanciare e favorire lo sviluppo economico di Cannobio.

Art. 3 – Poteri della Consulta:

- a) avanza proposte al Consiglio alla Giunta al Sindaco per l’adozione di atti e per l’assunzione di iniziative spettanti a tali organi;
- b) esprime agli Organi del Comune il proprio parere in occasione della formulazione dei criteri per la formazione del bilancio preventivo settore di competenza,

- c) può rivolgere interpellanze al Sindaco o alla Giunta o al Consiglio Comunale;
- d) esercita tramite il Presidente il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi relativi alle materie specifiche di competenza;
- e) partecipa alla verifica periodica della rispondenza della qualità dei servizi alle aspettative dei cittadini;

La Consulta quando ne ravvisi la necessità e nell'ambito del Settore di propria competenza può chiedere di incontrarsi con il Sindaco e con la Giunta o con i capigruppo consiglieri per esaminare questioni o per manifestare il proprio punto di vista rispetto ad atti o iniziative dell'Amministrazione Comunale.

A tale scopo all'interno della Consulta possono essere costituiti un Comitato esecutivo e gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo per l'esame o per lo studio dei problemi specifici o di singoli progetti.

In questo contesto la Consulta può avvalersi temporaneamente di esperti esterni e di rappresentanti di Enti o Associazioni operanti nel settore.

Art. 4 – La Consulta è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui designato.

I componenti del Consiglio Comunale e i presidenti dei Comitati di zona possono partecipare alle riunioni della Consulta senza diritto di voto.

Art. 5 – La Consulta è composta da:

- un rappresentante per ogni Associazione di categoria designato dalle stesse (Confcommercio Confesercenti Unione artigiani CNA Unione Industriali VCO Confcoltivatori Coldiretti)
- Un rappresentante designato dalla CC.II.AA. prov.le (Camera di Commercio)
- Un rappresentante dei frontalieri designato congiuntamente dalle associazioni dei frontalieri.
- Un rappresentante designato dalla C.M. Valle Cannobina
- Un dipendente del Comune in qualità di segretario senza diritto di voto.
- Un rappresentante designato dalla associazione "Tutela dei Consumatori"
- Un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali

La Consulta ha la stessa durata del Consiglio Comunale

I suoi membri restano in carica fino alla loro sostituzione che rappresentano.

Art. 6 – Compete al Presidente:

- a) la convocazione delle sedute e la definizione dell'ordine del giorno
- b) il coordinamento e la direzione dei lavori
- c) la cura dei rapporti fra la Consulta e la Giunta Municipale ed il Consiglio Comunale
- d) la rappresentanza della Consulta verso l'esterno.

Art. 7 La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente e su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

Una seduta l'anno a carattere generale di discussione della situazione economica del Comune è aperta all'intervento di tutte le Associazioni enti e gruppi cittadini.

Le altre sedute sono convocate su temi specifici.

Di ogni seduta è redatto un verbale che viene inviato ai capigruppo consiglieri.

La Consulta è tenuta a redigere entro il 30 Settembre una relazione annuale sul suo operato e sulla situazione economica della città da trasmettere ai capigruppo consiglieri.

Art. 8 – Allo scopo di favorire la più ampia discussione sui problemi economici la Consulta Comunale per le attività economiche potrà proporre la convocazione annuale di una assemblea pubblica dei cittadini con avviso di almeno quindici giorni prima della convocazione.

Art. 9 – La Consulta viene convocata per iscritto dal Presidente (o suo delegato) otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 10 – Le riunioni in prima convocazione sono valide qualora sia contestata all’inizio della seduta la presenza di metà dei componenti la Consulta.

In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti o comunque non inferiore a un terzo.

Art. 11 – La consulta adotterà tutte le sue decisioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Art. 12 – la mancata partecipazione non giustificata a tre consecutive riunioni della consulta comporta la decadenza della consulta stessa.

Art. 13 – La Consulta può proporre al Consiglio Comunale di revisionare il Regolamento motivandone le eventuali modifiche.

Norma Finale

La sostituzione della Consulta ed il suo insediamento dovrà avvenire entro 3 mesi dall’esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato Regionale di Controllo in conformità a quanto dispone l’art.46 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT

REGOLAMENTO

Art. 1 – Ai sensi dell’art. 5 della legge 8.6.1990 n. 142 ed in conformità all’art.43 dello Statuto Comunale è istituita presso il Comune di Cannobio la “Consulta Comunale per lo sport quale organo consultivo e di collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

Art. 2 – La Consulta ha funzioni consultive e propositive.
Essa ha lo scopo di:

- promuovere nonché incoraggiare e pubblicizzare iniziative e manifestazioni eventualmente anche con interventi finanziari finalizzati atte a incrementare e potenziare l’attività sportiva cittadina
- rivolgere particolare attenzione verso la pratica sportiva intesa come occasione per lo sviluppo della salute della salute e del benessere psico – fisico di tutti i cittadini compresi i soggetti e le categorie svantaggiate
- sviluppare le opportune forme di collegamento e di collaborazione fra la Civica Amministrazione le Federazioni sportive e gli Enti di Promozione sportiva con le rispettive Società od Associazioni la Scuola e le forze sociali

- assumere iniziative idonee a consentire ad ogni cittadino la possibilità di praticare attività sportiva secondo le proprie aspirazioni
- esprimere pareri sul piano delle attività sportive e sulle associazioni ed utilizzazione degli impianti
- favorire contatti con i Comuni limitrofi per una eventuale programmazione sportiva intercomunale
- esprimere pareri in ordine alle politiche tariffarie attinenti i servizi sportivi;

Art. 3 – Poteri della Consulta:

- a) avanza proposte al Consiglio alla Giunta al Sindaco per l'adozione di atti o per l'assunzione di iniziative spettanti a tali organi;
- b) esprime agli Organi del Comune il proprio parere in occasione della formulazione dei criteri per la formazione del bilancio preventivo settore di competenza.
- c) Può rivolgere interpellanze al Sindaco o alla Giunta o al Consiglio.
- d) Esercita tramite il Presidente il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi relativi alle materie specifiche di competenza
- e) Partecipa alla verifica periodica della rispondenza della qualità dei servizi alle aspettative dei cittadini.

La Consulta quando ne ravvisi la necessità e nell'ambito del Settore di propria competenza può chiedere di incontrarsi con il Sindaco o con la Giunta o con i capigruppo consiliari per esaminare questioni o per manifestare il proprio punto di vista rispetto ad atti o iniziative dell'Amministrazione Comunale.

A tale scopo all'interno della Consulta possono essere costituiti un Comitato esecutivo e gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo per l'esame o per lo studio di problemi specifici o di singoli progetti.

In questo contesto la Consulta può avvalersi temporaneamente di esperti esterni e di rappresentanti di Enti o Associazioni operanti negli ambienti sportivi di interesse del gruppo di lavoro.

Art. 4 – La Consulta è presieduta dal Sindaco o dall'assessore da lui designato.

I Componenti del Consiglio Comunale e i Presidenti dei Comitati di zona possono partecipare alle riunioni della Consulta senza diritto di voto.

Art. 5 – La Consulta è composta da:

- Un rappresentante per ognuna delle società od associazioni sportive operanti sul territorio di Cannobio ed iscritte nell'elenco di cui all'art.51 dello Statuto Comunale.
- Due rappresentanti degli insegnanti di educazione fisica proposti dal preside della scuola media statale e scuola media statale "Suore Orsoline"
- Il Presidente (o suo delegato) della Pro Loco
- Un rappresentante di medicina sportiva designato dall'ussl 55
- Un rappresentante designato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Novara
- Un rappresentante designato dalla Comunità Montana Valle Cannobina
- Da un dipendente comunale senza diritto di voto e con funzioni di segretario.

La Consulta ha la stessa durata del Consiglio Comunale. I suoi membri restano in carica fino alla loro sostituzione da parte dell'Ente o Associazione che rappresentano

Art. 6 – Compete al Presidente:

- a) la convocazione delle sedute e la definizione dell'ordine del giorno
- b) il coordinamento e la direzione dei lavori
- c) la cura dei rapporti fra la Consulta la Giunta Municipale ed il Consiglio Comunale
- d) la rappresentanza della Consulta verso l'esterno

Art. 7 – La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

Una seduta l'anno ha carattere generale di discussione sulla politica sportiva del Comune è aperta all'intervento di tutte le Associazioni Enti o gruppi cittadini.

Le altre sedute sono convocate su temi specifici. Di ogni seduta viene redatto un verbale che viene inviato ai capigruppo consiliari.

La Consulta è tenuta a redigere entro il 30 settembre una relazione annua sul suo operato e sulla situazione sportiva della città da trasmettere ai capigruppo consiliari.

Art. 8 – Allo scopo di favorire la più ampia discussione sui problemi dello sport la Consulta Comunale per lo sport potrà proporre annualmente la convocazione di una Assemblea Pubblica di Cittadini con avviso di almeno quindici giorni prima della convocazione.

Art. 9 – La Consulta viene convocata per iscritto dal Presidente (o suo delegato) otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 10 - Le riunioni in prima convocazione sono valide qualora sia stata contestata all'inizio della seduta la presenza di metà dei componenti la Consulta.

In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti o comunque non inferiore a un terzo.

Art. 11 – La Consulta adotterà tutte le sue decisioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Art. 12 – La mancata partecipazione non giustificata a tre consecutive riunioni della consulta comporta la decadenza della consulta stessa.

Art. 13 – La Consulta può proporre al Consiglio Comunale di revisionare il Regolamento motivandone le eventuali modifiche.

NORMA FINALE E TRANSITORIA

Fino a quando non è istituito l'elenco delle associazioni dello Statuto del Comune ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si tiene conto delle associazioni che siano operanti a Cannobio da almeno un anno e che svolgano attività sportiva.

La costituzione della Consulta ed il suo insediamento dovrà avvenire entro 3 mesi dall'esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato Regionale di Controllo in conformità a quanto dispone l'art.46 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

CONSULTA COMUNALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI **REGOLAMENTO**

Art. 1 – Ai sensi dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed in conformità all'art. 43 dello Statuto Comunale è istituita presso il Comune di Cannobio la “ Consulta Comunale per i beni e le attività culturali” quale organo consultivo e di collaborazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – La Consulta ha funzioni consultive e propositive.

Essa ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali nel territorio cittadino di favorire la tutela la valorizzazione e l'utilizzo da parte di tutta la popolazione dei beni culturali e di promuovere l'incremento delle relative strutture e la partecipazione democratica delle stesse.

Favorisce in questo contesto il contributo originale di idee da parte degli operatori del settore e dei gruppi e associazioni attive nel campo della produzione culturale nel nostro paese.

Esprime pareri in ordine alle politiche tariffarie attinenti i servizi culturali.

Art. 3 – Poteri della Consulta:

- a) avanza proposte al Consiglio alla Giunta al Sindaco per l'adozione di atti e per l'assunzione di iniziative spettanti a tali organi;
- b) esprime agli Organi del Comune il proprio parere in occasione della formulazione dei criteri per la formulazione del bilancio preventivo settore di competenza;
- c) può rivolgere interpellanze al Sindaco o alla Giunta o al Consiglio Comunale;
- d) esercita tramite il Presidente il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi relativi alle materie specifiche di competenza;
- e) partecipa alla verifica periodica della rispondenza della qualità dei servizi alle aspettative dei cittadini.

La Consulta quando ne ravvisi la necessità e nell'ambito del Settore di propria competenza può chiedere di incontrarsi con il Sindaco o con la Giunta e con i capigruppo consiliari per esaminare questioni o per manifestare il proprio punto di vista rispetto ad atti o iniziative dell'Amministrazione Comunale.

A tale scopo all'interno della Consulta possono essere costituiti un Comitato esecutivo e gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo per l'esame o per lo studio di problemi specifici o di singoli progetti.

Temporaneamente di esperti esterni e di rappresentanti di Enti o Associazioni operanti negli ambienti culturali di interesse del gruppo di lavoro.

Art. 4 – La Consulta è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui designato. I componenti del Consiglio Comunale e i Presidenti dei Comitati di zona possono partecipare alle riunioni della Consulta senza diritto di voto.

Art. 5 – La Consulta è composta da:

- Il Presidente della Biblioteca Civica "Italo Calvino" o suo delegato
- Il Presidente del Museo Promozionale di cultura o suo delegato
- Un rappresentante del mondo dell'informazione designato dall'Ordine dei Giornalisti che operi nel territorio provinciale
- Il Preside delle scuole medie statali o un suo delegato
- Il Preside delle scuole medie Private "Orsoline" o suo delegato
- Il Direttore Didattico o suo delegato
- Il Presidente (o suo delegato) della Pro Loco
- Un rappresentante per ogni Associazione o ente attività nel campo della produzione culturale del nostro paese se non altrimenti presentate.
- Un dipendente del Comune senza diritto di voto responsabile delle attività di segreteria della Consulta.
- Un rappresentante designato dal C.M. Valle Cannobina.

La Consulta ha la stessa durata del Consiglio Comunale ed i suoi membri restano in carica fino alla loro sostituzione da parte dell'Ente o Associazione che rappresentano.

Art. 6 – Compete al Presidente:

- a) la convocazione delle sedute e la definizione dell'ordine del giorno
- b) il coordinamento e la direzione dei lavori
- c) la cura dei rapporti fra la Consulta la Giunta Municipale ed il Consiglio Comunale.
- d) La rappresentanza della Consulta verso l'esterno.

Art. 7 – La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

Una seduta l'anno ha carattere generale di discussione sulla politica culturale del Comune è aperta all'intervento di tutte le Associazioni Enti e gruppi cittadini.

Le altre sedute sono convocate su temi specifici.

Di ogni seduta viene redatto un verbale che viene inviato ai capigruppo consiglieri.

La Consulta è tenuta a redigere entro il 30 settembre una relazione annuale sul suo operato e sulla situazione culturale della città da trasmettere ai capi gruppo consiglieri.

Art. 8 – Allo scopo di favorire la più ampia discussione sui problemi della Cultura la Consulta Comunale per i Beni e le Attività Culturali potrà proporre annualmente la convocazione di un'assemblea pubblica di cittadini con avviso di almeno quindici giorni prima della convocazione.

Art. 9 – La Consulta viene convocata per iscritto dal Presidente (o suo delegato) otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 10 – Le riunioni in prima convocazione sono valide qualora sia stata contestata all'inizio della seduta la presenza di metà dei componenti la Consulta.

In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti o comunque non inferiore ad un terzo.

Art. 11 – La Consulta adotterà tutte le sue decisioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Art. 12 – La mancata partecipazione non giustificata a tre consecutive riunioni della consulta comporta la decadenza della consulta stessa

Art. 13 – La Consulta può proporre di revisionare il Regolamento motivandone le eventuali modifiche.

NORMA FINALE

La costituzione della Consulta ed il suo insediamento dovrà avvenire entro 3 mesi dall'esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale.

Fino a quando è istituito l'elenco delle associazioni di cui all'art. 43 dello Statuto Comunale ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si tiene conto delle associazioni che siano operanti a Cannobio da almeno un anno e che svolgano attività nel settore. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato Regionale di Controllo in conformità a quanto dispone l'art.46 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

CONSULTA COMUNALE PER IL PATRIMONIO L'URBANISTICA LAVORI PUBBLICI **E VIABILITA'** **REGOLAMENTO**

Art. 1 – Ai sensi dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'art. 43 dello Statuto Comunale è istituita presso il Comune di Cannobio la “Consulta Comunale per il patrimonio ed i lavori pubblici quali organo consultivo e di collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – La Consulta ha funzioni consultive e propositive.

Essa ha lo scopo di coadiuvare l'Amministrazione Comunale nella programmazione e nelle scelte per la realizzazione di strutture ed infrastrutture nel rispetto della pianificazione territoriale e dell'ambiente nella verifica periodica dello stato di avanzamento delle opere pubbliche e della loro rispondenza alle previsioni progettuali e finanziarie. Esprime pareri in ordine alle politiche tariffarie attinenti l'uso del patrimonio.

Art. 3 – Poteri della Consulta:

- a) avanza proposte al Consiglio alla Giunta al Sindaco per l'adozione di atti o per l'assunzione di iniziative spettanti a tali organi;
- b) esprime agli Organi del Comune il proprio in occasione della formulazione dei criteri per la formazione del bilancio preventivo settore di competenza.
- c) Può rivolgere interpellanze al Sindaco o alla Giunta o al Consiglio Comunale.
- d) Esercita tramite il Presidente il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi relativi alle materie specifiche di competenza.
- e) Partecipa alla verifica periodica della rispondenza della qualità dei servizi alle aspettative dei cittadini.

La Consulta quando ne ravvisi la necessità e nell'ambito del Settore di propria competenza può chiedere di incontrarsi con il Sindaco e con la Giunta e con i capigruppo consiliari per esaminare questioni o per manifestare il proprio punto di vista rispetto ad atti o iniziative dell'Amministrazione Comunale.

A tale scopo all'interno della Consulta possono essere costituiti un Comitato esecutivo e gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo per l'esame o per lo studio di problemi specifici e di singoli progetti.

In questo contesto la Consulta può avvalersi temporaneamente di esperti esterni e di rappresentanti di enti o Associazioni operanti nel settore.

Art. 4 – la Consulta è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui designato.

I componenti del Consiglio Comunale e i Presidenti dei Comitati di zona possono partecipare alle riunioni della Consulta senza diritto di voto.

Art. 5 – La Consulta è composta da:

- Sindaco o Assessore designato;
- Due rappresentanti delle associazioni ambientaliste designati dalle stesse;
- Un rappresentante degli architetti designato dall'Ordine Professionale;
- Un rappresentante dei Geometri designato dall'Ordine Professionale;
- Due rappresentanti designati dalle categorie imprenditoriali operanti nel settore (artigiani e imprenditori)
- Un esperto in materia urbanistica;
- Un dipendente del Comune in qualità di segretario senza diritto di voto.

La Consulta ha la stessa durata del Consiglio Comunale. I suoi membri restano in carica fino alla loro sostituzione da parte dell'ente o associazione che rappresentano.

Art. 6 - Compete al Presidente:

- a) la convocazione delle sedute e la definizione dell'ordine del giorno;
- b) il coordinamento e la direzione dei lavori;
- c) la cura dei rapporti fra la Consulta la Giunta Municipale ed il Consiglio Comunale;
- d) la rappresentanza della Consulta verso l'esterno.

Art. 7 – La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

Una seduta l'anno ha carattere generale di discussione sulle scelte di intervento del Comune è aperta all'intervento di tutte le Associazioni enti o gruppi cittadini.

Le altre sedute sono convocate su temi specifici.

Di ogni seduta è redatto un verbale che viene inviato ai capigruppo consiglieri.

La Consulta è tenuta a redigere entro il 30 settembre una relazione annuale sul suo operato e sulla situazione generale della città da trasmettere ai capigruppo consiglieri.

Una seduta l'anno ha carattere generale di discussione sulle scelte di intervento del Comune è aperta all'intervento di tutte le Associazioni enti o gruppi cittadini.

Le altre sedute sono convocate su temi specifici.

Di ogni seduta è redatto un verbale che viene inviato ai capigruppo consiglieri.

La Consulta è tenuta a redigere entro il 30 settembre una relazione annuale sul suo operato e sulla situazione generale della città da trasmettere ai capigruppo consiglieri.

Art. 8 – Allo scopo di favorire la più ampia discussione sui problemi delle opere pubbliche la Consulta Comunale e il patrimonio e il LL.PP. potrà proporre la convocazione annualmente di una Assemblea Pubblica di cittadini con avviso di almeno otto giorni prima della convocazione.

Art. 9 – LA Consulta viene convocata per iscritto dal Presidente (o suo delegato) otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 10 – Le riunioni in prima convocazione sono valide qualora sia contestata all'inizio della seduta la metà dei componenti la Consulta.

In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti o comunque non inferiore a un terzo.

Art. 11 – La Consulta adotterà tutte le sue decisioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Art.12 - La mancata partecipazione non giustificata a tre consecutive riunioni della Consulta comporta la decadenza della Consulta stessa.

La Consulta può proporre al Consiglio Comunale di revisionare il Regolamento motivandone le eventuali modifiche.

NORMA FINALE

La Costituzione della Consulta ed il suo insediamento dovrà avvenire entro tre mesi dall'esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Il presente regolamento entra in vigore solo dopo l'esame di legittimità del Comitato Regionale di Controllo in conformità a quanto dispone l'art.46 della legge 8 giugno 1990 n. 142.